Importazione di selvaggina cacciata personalmente per la produzione di carne

Stato: 16 giugno 2021

1. La procedura per l'importazione in Svizzera dai Paesi limitrofi dell'UE di selvaggina cacciata personalmente da parte di cacciatori con un proprio veicolo è stata oggetto di una discussione nel settembre 2020 tra l'USAV, la Commissione permanente per la sicurezza delle derrate alimentari e del Servizio veterinario svizzero e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Conformemente a quanto stabilito, all'importazione alla frontiera in Svizzera è necessario soddisfare quanto segue:

- Il cacciatore deve poter essere considerato «persona esperta» secondo l'articolo 20 OMCC (RS 817.190). L'esame della selvaggina cacciata da parte della persona esperta non ha rivelato alcun segno che indichi che la carne potrebbe costituire un rischio per la salute umana né alcun segno che indichi la presenza di un'epizoozia per la quale vige un obbligo di notifica.

- Se la selvaggina presenta caratteristiche che lasciano pensare che la carne potrebbe costituire un rischio per la salute umana, è sempre necessario effettuare un controllo ufficiale delle carni.

- Per i cinghiali, gli esami trichinoscopici devono essere effettuati e fatti autenticare immediatamente dopo l'abbattimento nel Paese d'origine o immediatamente dopo l'arrivo in Svizzera da un organismo di controllo ufficialmente riconosciuto.

Per l'uso domestico privato della carne di selvaggina, questo esame non è obbligatorio per legge, ma è tuttavia raccomandato. Se non viene effettuato l'esame trichinoscopico, la carne di selvaggina non può lasciare il dominio privato dei cacciatori, nemmeno per il taglio in macelleria.

I cacciatori dichiarano autonomamente gli abbattimenti totali all'ufficio doganale (vedi sotto).

I cacciatori portano nel veicolo solo gli animali abbattuti in giornata.

La selvaggina scuoiata deve essere contrassegnata in maniera chiara.

La selvaggina può essere trasportata in modalità non refrigerata nel proprio veicolo (per massimo 4 ore circa).

I cacciatori portano con sé un permesso di caccia valido.

La selvaggina cacciata in proprio viene importata sia per uso domestico privato (uso personale) sia per la commercializzazione regionale per la vendita diretta ai dettaglianti o agli esercizi di gastronomia locali (commercializzazione regionale).

<u>Aspetti doganali:</u>

l'uso previsto deve essere dichiarato all'ufficio doganale al momento dell'importazione in Svizzera.

Le merci nel traffico turistico (incluse le importazioni di selvaggina per uso personale) sono esenti da IVA fino a un valore totale di 300 CHF per persona (senza restrizioni di età) se la persona che viaggia (il cacciatore) le importa per uso privato o come regalo. Il limite di franchigia secondo il valore è concesso alla stessa persona solo una volta al giorno e solo se la persona porta con sé la merce.

Se la persona importa merci per un valore totale superiore a 300 CHF, il valore totale è soggetto a dazio doganale e IVA.

Le merci (ad esempio la selvaggina) che vengono rivendute in Svizzera (**commercializzazione regionale** per la vendita diretta a dettaglianti o a esercizi di gastronomia locali) non sono da considerarsi come merci nel traffico turistico.

La selvaggina destinata a questi scopi deve essere dichiarata all'ufficio doganale e imposta come merce commerciale: https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte.html).

Attenzione: se l'ufficio doganale è chiuso, per esempio la domenica e i giorni festivi, la selvaggina può essere importata solo nel proprio veicolo per uso personale.

La procedura sopra descritta **non** riguarda espressamente le importazioni commerciali di selvaggina in senso stretto, che devono essere gestite esclusivamente attraverso i punti di raccolta ufficiali di selvaggina nei Paesi limitrofi e poi trasportate in veicoli refrigerati (vedi punto 2 sotto).

2. Tutte le altre importazioni di selvaggina cacciata non scuoiata sono considerate «**importazioni commerciali**» e vengono effettuate attraverso i punti di raccolta ufficiali della selvaggina negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina autorizzati a questo scopo in Svizzera.

Dal punto di vista della legislazione alimentare devono essere presenti i seguenti requisiti o documenti:

- Certificato CE (modello di certificato selvaggina non scuoiata, 2020/2235/UE).

- Ispezione post mortem di selvaggina (633/2014/UE)

- Trasporto refrigerato

Queste merci devono essere dichiarate e imposte elettronicamente all'ufficio doganale: (cfr. https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte.html).

Per la selvaggina proveniente da Paesi **al di fuori** dell'UE, si applicano le condizioni di importazione corrispondenti per i **Paesi terzi**.

Allegato: volantino Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (ALT) del Cantone dei Grigioni